



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n. vedi intestazione digitale*  
*Class 34.28.10 / Facc. 197/2022*

AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione Generale valutazioni ambientali  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Direzione Generale per le infrastrutture e la  
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari  
[dgisseg.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.dg@pec.mise.gov.it)

AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  
Commissione Tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Oggetto: [ID\_VIP: 8365] VAS – Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano di Sviluppo (PdS) per l'annualità 2023 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.

Proponente: Gruppo TERNA S.p.A.

Autorità Procedente: Ministero della Transizione Ecologica - MiTE - Dipartimento per l'energia e il clima - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.

Fase di consultazione preliminare (Scoping) ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Osservazioni del Ministero della cultura.

e, p. c. Al Servizio II -  
N.D.G.

[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

e, p. c. Al Servizio III -  
N.D.G.

[dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)

Con riferimento all'oggetto, si prende atto che Terna S.p.A., con nota prot. n. 29517 del 06/04/2022 ha richiesto formalmente l'avvio della procedura preliminare di VAS (Scoping) per il **Piano di Sviluppo (PdS) per l'annualità 2023 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale** – da ora in avanti denominato "Piano" – ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Con successiva nota prot. n. 56468 del 06/05/2022, il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha dichiarato procedibile l'istanza presentata dalla Soc. Terna S.p.A.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB \*

Con nota prot.n. 0038735 del 6.05.2022, la Soc. Terna S.p.A. ha comunicato a tutti i Soggetti con competenza ambientale (SCA), compresi gli Uffici territoriali del MiC, l'avvio della procedura di consultazione sul Rapporto preliminare di VAS (Scoping), con documentazione resa scaricabile al seguente link del MiTE:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8649/12739?pagina=1>

Il Piano di Sviluppo, redatto con cadenza biennale dal 2021, rappresenta uno strumento di pianificazione generale delle attività attinenti al settore elettrico sul territorio nazionale, volto a definire la natura e la portata degli interventi infrastrutturali previsti nei dieci anni successivi alla stesura del Piano stesso, nonché i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo.

Il Piano di Sviluppo risponde a determinate esigenze elettriche, con l'obiettivo di individuare le migliori soluzioni a livello di tecnologia e sostenibilità del territorio. Tra le più comuni esigenze, ci sono le criticità legate all'urbanizzazione, le emergenze di sovraccarichi o congestioni di rete e la necessità di favorire una maggiore integrazione delle rinnovabili. Per ogni Piano di Sviluppo, Terna elabora un "quadro" generale da cui emergono esigenze specifiche per ogni territorio.

Per promuovere le migliori soluzioni a livello di tecnologia e sostenibilità del territorio, minimizzando gli impatti e garantendo un servizio di qualità, Terna ha sviluppato delle linee di azione specifiche e mirate. Tra queste, quella basata sulla piena integrazione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili (FER) assume una importanza particolare, data l'attualità e la rilevanza del tema, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni di CO2 in uno scenario di lungo termine, definiti, nel quadro del Green Deal europeo, nel pacchetto Fit for 55% (-55% di emissioni di CO2 al 2030 e neutralità climatica al 2050). Un'importante iniziativa in tale ambito consiste nella definizione di uno schema di connessione alla rete per gli impianti eolici off-shore.

Con riferimento al Rapporto Preliminare allegato all'istanza, sono individuate e categorizzate quattro macroaree territoriali di azione/intervento: Tirrenica, Adriatica, Sicilia e Sardegna. Per ciascuna di esse sono indagati i seguenti aspetti:

- siti Natura 2000;
- aree appartenenti all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette;
- patrimonio culturale e paesaggistico;
- siti UNESCO;
- sistema insediativo;
- pericolosità idro-geomorfologica.

Nel sopra citato RP, le azioni di sviluppo risultano suddivise in Azioni Gestionali ed Azioni Operative. Nella prima categoria rientrano tutte le attività di carattere immateriale (per esempio l'attivazione di Tavoli destinati al coordinamento degli operatori) che non comportano una consistenza della rete diversa da quella preesistente; nella seconda, invece, si inseriscono tutti gli interventi che modificano la consistenza fisica della rete sia in merito alla sua articolazione sia, eventualmente, ai suoi elementi costitutivi. Le Azioni Operative sono distinte in interventi su asset esistenti (funzionalizzazione/ottimizzazione di stazioni elettriche in opera, o demolizione di elementi di rete non più funzionali) e interventi di realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali.

La fase preliminare della procedura di VAS è finalizzata a verificare, sin dalle prime fasi dell'attività di elaborazione del Piano, gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso e a stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di Piano.

Pertanto, per quanto attiene alle competenze del MiC, è stata focalizzata l'attenzione sulle implicazioni che la definizione degli obiettivi che verranno indicati nel Rapporto Ambientale potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti, attraverso la verifica di ciò che è proposto nel Rapporto Preliminare: i criteri di approccio alla VAS, gli indicatori presi in considerazione, le fonti di reperimento dei dati, il quadro normativo preso a riferimento, le politiche ambientali di riferimento, la metodologia adottata dal proponente per l'analisi dei contesti territoriali e dei fattori di rischio naturale e antropico, la metodologia adottata per la necessaria verifica di coerenza con altri piani e programmi eventualmente interferenti con il Piano proposto, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica che, per norma, sono sovraordinati agli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore.



AS

Gli Uffici territoriali MiC e gli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni autonome, hanno espresso al riguardo osservazioni e suggerimenti, riportate di seguito, sui contenuti che il Rapporto Ambientale del Piano dovrà comprendere affinché siano tutelati, salvaguardati e valorizzati i beni suddetti e siano presi in considerazione alcuni parametri fondamentali, ai fini dell'attività di tutela, quali ad esempio i vincoli esistenti ed in itinere, le aree naturali protette e i siti UNESCO potenzialmente coinvolti, nonché le disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti o anche in fase di redazione e di previsione, e i piani di gestione dei siti UNESCO.

I contributi del Ministero della Cultura, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, e degli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome, sono sottoelencati:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, con nota prot. n. 4533 del 30/05/2022;
- Parco Archeologico di Sibari, con nota prot. n. 1082 del 07/06/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. n. 14848 del 08/06/2022;
- Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, con nota prot. n. 23687 del 01/06/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, con nota prot. n. 4977 del 01/06/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, con nota prot. n. 12879 del 21/06/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, con nota prot. n. 6082 del 31/05/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con nota prot. n. 6418 del 31/05/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 9050 del 06/06/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n. 7394 del 06/06/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 11272 del 07/06/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 6353 del 03/06/2022;
- Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, con nota prot. n. 4257 del 08/06/2022;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con nota prot. n. 13879 del 20/07/2022;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, con nota prot. n. 8206 del 19/05/2022;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, con nota prot. n. 5405 del 19/07/2022;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con nota prot. n. 14202 del 30/05/2022;
- Provincia Autonoma di Trento, con nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

#### **OSSERVAZIONI E CONDIZIONI PER AMBITI REGIONALI E PROVINCIALI**

Si riportano, di seguito, le osservazioni inerenti gli aspetti di tutela del patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), inviate dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze di settore e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome, elencati per ambiti regionali:

## REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 4533 del 30/05/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici e monumentali, si ritiene necessario fornire alcune osservazioni, finalizzate a orientare la predisposizione di un Rapporto Ambientale che tenga conto, nel valutare gli impatti delle azioni e delle scelte strategiche del Piano sulle differenti componenti ambientali, delle specificità che caratterizzano il quadro normativo di riferimento, i valori, i fattori di sensibilità, le condizioni di fragilità del sistema-paesaggio e dei beni culturali, con particolare riferimento al territorio di competenza di questo Ufficio.

Per ciò che concerne la "disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti" (cfr. cap. 5), pur ritenendo esaustivi i riferimenti alle politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate di livello internazionale e nazionale riportati nel RPA, si suggerisce la possibilità di richiamare, per gli aspetti attinenti, alcune strategie, convenzioni, carte internazionali che, nel trattare in termini specifici i temi di competenza di questo Ufficio, possono fornire un quadro di riferimento più ampio. Pertanto, si richiamano i seguenti riferimenti di livello comunitario:

- "Nuova Agenda Europea per la Cultura", adottata dalla Commissione Europea il 22 maggio 2018;
- "Convenzione Europea del Paesaggio" (Firenze, 2000) e "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società" (Faro, 2005), entrambe rilevanti in quanto, tra le altre cose, sottolineano l'importanza del paesaggio e del patrimonio culturale in relazione ai diritti e alle aspirazioni delle comunità locali;
- "Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale" (Roma, 2014), approvata dai Direttori Natura dell'Unione Europea e finalizzata, tra l'altro, a integrare i valori del capitale naturale e di quello culturale nelle politiche di sviluppo settoriali;
- "Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale" (Parigi, 1972), "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" (Parigi, 2003), "Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali" (Parigi, 2005).

Le finalità e gli indirizzi contenuti nel documento citato, opportunamente declinati in funzione degli obiettivi del PdS, possono contribuire alla definizione di specifici obiettivi, proprio in funzione del carattere trasversale, dinamico e multiscalare della componente paesaggio che, occorre sottolineare, non va ridotta ai soli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ma deve necessariamente essere intesa alla scala territoriale.

Per quanto concerne la pianificazione a livello regionale si specifica che il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) di cui è provvista la Regione Calabria, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica. Pertanto, appare opportuno suggerire di tener conto, nella stesura definitiva del documento, delle strategie e degli indirizzi in merito allo sviluppo sostenibile del territorio e alla salvaguardia del paesaggio e del patrimonio culturale regionali contenuti nel già citato QTRP.

Il riferimento al QTRP è inoltre fondamentale anche per la futura caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali potenzialmente interessate dal Piano di sviluppo. In particolare si ritiene fondamentale rilevare quanto segue.

Oltre a quanto riportato nel documento in esame in riferimento al sistema delle tutele per il patrimonio culturale e per il paesaggio, il già citato QTRP individua ulteriori contesti e beni sottoposti a specifiche forme di tutela, come di seguito riportati:

- beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale,



*l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; tali beni e siti risultano elencati e catalogati nel Tomo I del QTRP e disciplinati dall'art. 6, co. 5, lett. D, E, F del Tomo IV del medesimo QTRP;*

- *geositi di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP, soggetti alla disciplina specificata all'art. 6, co. 5, lett. A del Tomo IV del medesimo QTRP;*
- *emergenze oromorfologiche, così come definite e disciplinate dall'art. 6, co. 5, lett. B del Tomo IV del QTRP;*
- *insediamenti urbani storici di minor valore, di cui alla tabella contenuta nel Tomo I dei QTRP;*
- *aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC - Zone Speciali di Conservazione, ZPS - Zone di Protezione Speciale, SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR - Siti d'interesse Regionale), il cui elenco completo è contenuto nel Tomo III del QTRP; inoltre, specifiche discipline di tutela si applicano anche agli "intorni" di parchi, aree protette e siti Rete Natura 2000, così come indicato dall'art. 7, co. 2, lett. C del Tomo IV del QTRP.*

*A tal proposito, per quanto concerne fonti di tipo documentale e cartografico inerenti le componenti ambientali di competenza di questo Ufficio, si segnala la possibilità di consultazione online dei seguenti siti, fermo restando che gli stessi non possono ritenersi esaustivi ai fini della mappatura globale di quanto in esame:*

- *Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);*
- *Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>);*
- *SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) di questo Ministero (<http://sitap.beniculturali.it/>);*
- *navigatore SIRV del portale cartografico della Regione Calabria (<http://pr5sit.regione.calabria.it/navigatore-sirv/index.html>).*

*In riferimento allo studio degli effetti del PdS sulle componenti ambientali di pertinenza di questo Ufficio, si chiarisce che, ai fini delle successive valutazioni di merito, sarà opportuno delineare in modo chiaro ed esaustivo gli impatti generati dall'attuazione del Piano sul patrimonio culturale e sul paesaggio, tenendo presente quanto già specificato in merito ad obiettivi, fonti informative relative ai dispositivi di tutela e misure di salvaguardia e strategie previste dal QTRP. Inoltre, appare opportuno suggerire l'opportunità di utilizzare, come riferimento ai fini dell'individuazione, da un lato, di parametri di lettura dei fattori di rischio del paesaggio e, dall'altro, di indicatori di possibili alterazioni causate dalle attività previste dal piano, le indicazioni analitiche contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005 che, sebbene riferite a strumenti di valutazione della compatibilità paesaggistica di singoli interventi, possono comunque fornire validi indirizzi per l'individuazione di indicatori e fattori di rischio del paesaggio, ferma restando la necessità di assicurare la sussistenza di fonti informative necessarie ai fini dell'efficacia del processo di monitoraggio. Si esplicita, inoltre, la possibilità di tenere in considerazione gli indicatori BES Istat 9 - riferiti al Paesaggio e al Patrimonio culturale e si ravvisa la necessità che l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio (soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, sistema di raccolta dei dati e relativa attendibilità, ecc.) venga esplicitato in modo esaustivo.*

*Per quanto concerne gli aspetti archeologici, si comunica quanto segue.*

*Tenuto conto degli obiettivi del Piano di cui trattasi, si ritiene utile fornire alcune osservazioni finalizzate a orientare la predisposizione di un Rapporto Ambientale che tenga conto, nel valutare gli impatti delle azioni e delle scelte strategiche del Piano, le evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta.*

*Si ritiene indispensabile dunque che le future progettazioni di eventuali trasformazioni del territorio non possano prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività relative al Programma di cui all'oggetto.*

*A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 e che, di seguito si riporta: "la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la*



qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio". Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo - di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

1. raccolta dei dati bibliografici e di archivio relativa ai siti archeologici fino a 300 m dalla linea di costa;
2. approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
3. conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
4. esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico.

Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.

Infine, si raccomanda di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.>

**Il Parco Archeologico di Sibari**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 1082 del 07/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Questo ufficio, con riferimento al territorio e alle attività di competenza, ritiene di esprimere le seguenti raccomandazioni:

- *Precisare, in fase di definizione dello studio di incidenza ambientale, in maniera più dettagliata gli interventi previsti, con particolare riferimento alle azioni di demolizione e nuova realizzazione, in relazione alle zone tutelate a norma del D. Lgs. 42/2004.*
- *Individuare tramite specifici indicatori le interferenze potenzialmente generate dagli interventi sul patrimonio culturale, anche qualora sia ancora conservato nel sottosuolo;*
- *Coinvolgere, tramite interlocuzione diretta, gli istituti periferici del Ministero della Cultura nella fase di definizione del Programma, e prevedere l'applicazione della normativa sull'archeologia preventiva ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 50/2016.>*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 14848 del 08/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Considerato che il rapporto preliminare non affronta in maniera esaustiva gli aspetti inerenti alla tutela e alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, si rileva la necessità che siano individuate metodologie di analisi per elaborare le fasi conoscitive del territorio interessato, tenendo conto di ogni categoria di bene culturale e paesaggistico presente.



AB  
J

Si ribadisce che la fase conoscitiva dovrà essere sviluppata tenendo conto di ogni categoria di bene culturale sottoposto a tutela di cui all'art. 10 e 11 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sia con provvedimento espresso sia " ope legis". Con l'occasione si rammenta che è possibile acquisire i dati sul patrimonio culturale sottoposto alla Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., situato nella regione Emilia-Romagna, sul sito webgis: <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis>. Tali beni dovranno essere individuati in una specifica documentazione cartografica.

Le previsioni della pianificazione paesistica regionale e di settore dovranno essere parte della documentazione conoscitiva. A tal proposito si rinvia per la completezza degli elaborati conoscitivi anche alle banche dati della Regione Emilia-Romagna (Moka e minERva) e al sito <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/beni-paesaggistici>.

Tutti i siti Unesco presenti dovranno essere oggetto di un'analisi di approfondimento specifica sulla base anche dei piani di gestione vigenti.

Si rileva la necessità che le zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 ed ai sensi della parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., non siano oggetto di interventi, considerate le particolari caratteristiche di interesse di tali beni.

Nel richiamare i principi della Convenzione europea del Paesaggio del 2000 si rammenta l'opportunità di valorizzare i paesaggi, anche non sottoposti a tutela formale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e paesaggistici al fine della riqualificazione e salvaguardia del territorio. In tal senso si rileva la necessità di considerare la presenza in Emilia-Romagna, di vaste aree di territorio connotate dal sistema dei crinali e dei calanchi oggetto di prescrizioni e previsioni della pianificazione regionale.

In particolare, considerate le caratteristiche del territorio della regione Emilia-Romagna, dovranno essere analizzate le differenti connotazioni paesaggistiche distinte per:

- territorio di pianura, compresa la presenza di aree umide, aree dalla particolare connotazione come le valli del Mezzano nel ferrarese, le valli di Comacchio e l'area del Delta del Po;
- territorio pedecollinare e collinare incluse le zone calanchive;
- territorio appenninico e in generale le aree boscate.

L'eliminazione delle strutture esistenti e le opere di ripristino dovranno essere oggetto di una documentazione tematica dedicata che illustri gli opportuni interventi di restauro paesaggistico.

Le aree di cantiere dovranno essere ripristinate secondo lo stato ante operam o con mitigazioni ed opere di ripristino paesaggistico. A tal proposito si osserva che non sono riportate direttive per la riduzione degli impatti relativi alle fasi di cantiere, sondaggi e verifiche né per i ripristini e le mitigazioni con riferimento alle aree contermini.

Si rammenta, infine, che andranno individuate le metodologie per gli interventi di compensazione delle aree boscate e, compatibilmente con le istanze di tutela archeologica, per l'interramento delle reti.>

## REGIONE LAZIO

La **Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 23687 del 01/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Il Rapporto Preliminare Ambientale per il Piano di Sviluppo 2023 individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei successivi dieci anni, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. In seguito a questo viene poi annualmente predisposto un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

Il presente PdS si presenta nella sua globalità quale uno strumento puramente teorico, essenzialmente privo di riferimento a specifici progetti di intervento territoriale, al contrario del precedente PdS 2021. La motivazione è indicata a p. 54 del RA ed è conseguente ad un apposito tavolo tecnico avvenuto tra Terna, MiTE e MiC a novembre 2021. Le seguenti considerazioni si attestano quindi a un livello di pianificazione strategica generale e più indirizzate al livello metodologico.



È da rilevare che è opportuno implementare le fonti utilizzate per la ricognizione delle aree protette nell'ambito delle macroaree di riferimento (RP, parr. 3.6, 7.2.4 e in Appendice): segnaliamo che, oltre all'apposito repertorio cartografico relativo al paesaggio (SITAP), è a disposizione, per la città di Roma, un analogo strumento cartografico per l'archeologia, il SITAR, web-GIS funzionale a individuare sul territorio del Comune i beni culturali, di qualsiasi natura (<https://www.archeositarproject.it>). Mancano, di conseguenza, i riferimenti in materia di prevenzione dei possibili impatti su un eventuale patrimonio archeologico non censito. La Scrivente ricorda quindi che tutti gli interventi devono, nel caso, essere seguiti e documentati da archeologi professionisti, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente (N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roma, art. 16 co. 8), prescelti tra quelli in possesso dei requisiti previsti dalla I o II fascia dell'Elenco Nazionale degli Archeologi, così come stabilito dalla L. 110 del 22/07/2014 e dal D.M. 244 del 20/05/2019, i cui oneri sono a carico della Committenza e il cui curriculum deve essere preventivamente sottoposto a questo Ufficio.

Il Rapporto prevede la disamina di Indicatori di Sostenibilità Territoriale (Ist) (RP, par. 7.2.5, tab. 7.1), funzionali a stimare gli effetti sull'ambiente introdotti dalle attività di TERNA sul territorio. Per quanto riguarda l'interazione con eventuali aree di valore di beni culturali e paesaggistici sono presi in considerazione 9 Indicatori, da Ist 7 a Ist 15: si ribadisce, come già indicato nel caso del precedente PdS 2021, che gli Indicatori, applicati su ampie porzioni di territorio, non sono in grado di rilevare efficacemente le reali situazioni di fragilità. Questi sono certamente funzionali ed eloquenti per i paesaggi non vincolati, non sono altrettanto intuitivi e di chiara interpretazione per aree, invece, genericamente da escludere secondo gli stessi Indicatori prescelti e la stessa normativa. Si raccomanda pertanto per le fasi successive di includere anche chiari supporti cartografici, in modo tale da combinare l'analisi testuale a quella grafica.

Dal punto di vista paesaggistico, inoltre, nella verifica dell'idoneità delle aree è bene applicare una valutazione intimamente legata alla qualità del territorio stesso, così come considerata dai piani territoriali paesistici regionali e da altri strumenti di pianificazione di livello attuativo. Il P.T.P.R. del Lazio permette di comprendere immediatamente l'articolata situazione paesaggistica e vincolistica delle aree in oggetto e la delicatezza legata a interventi di qualsiasi natura. Una particolare attenzione va quindi posta al livello di frammentazione dei paesaggi: nel caso di Roma le condizioni paesistiche sono, allo stato attuale, già fortemente compromesse e disgregate ed è pertanto necessario lavorare in termini di ricomposizione e ricucitura. L'attenzione alla coerenza interna del paesaggio, evitandone quindi una frammentazione, dovrebbe far parte degli obiettivi ambientali specifici del presente rapporto per qualsiasi tipologia paesaggistica. Si segnala la necessità di individuare aree che non solo siano escluse dalla tutela paesaggistica e archeologica, ma che non siano neppure a queste adiacenti e/o contermini, escludendo anche quelle nelle immediate vicinanze di beni tutelati dalla parte seconda del Codice e sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004, anche per quanto riguarda l'inserimento dei nuovi manufatti (si veda, infatti, la valenza negativa in seguito all'inserimento di nuovi manufatti: RP, par. 4.4). Questo al fine di salvaguardare non solamente le aree tutelate in sé, a cui viene riconosciuto un intrinseco valore, ma anche la percezione visiva delle stesse, salvaguardandone il contesto territoriale in cui sono inserite. Nello specifico, pertanto, in riferimento sia alle demolizioni sia ai nuovi inserimenti si concorda con la metodologia di valutazione delle aree di studio (RP, par. 7.2.4).

Per quanto riguarda poi le mitigazioni, sarebbe opportuno approfondirle non solo in termini ambientale-naturalistici (RP, par. 7.2.8), ma anche rispetto alla componente percettivo-identitaria e morfologico-insediativa, nonché rispetto ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004. Dal punto di vista invece delle strategie di contenimento (RP, par. 7.2.8) si auspica che la consegna di istruzioni specifiche sia fattivamente efficace per minimizzare l'impatto sull'ambiente lungo la catena di fornitura.

La Scrivente richiede che venga inserito anche un criterio di impatto cumulativo delle modificazioni in atto, che prenda in considerazione programmi e progettazioni in essere in relazione a quelle di nuova definizione.

E si ritiene poi particolarmente sensibile, nell'ambito delle valutazioni paesaggistiche, l'attenzione ai criteri della qualità visiva e della progettazione sostenibile, prediligendo il riuso e l'adeguamento di componenti già esistenti rispetto ad inserimenti "ex novo", ed ove ciò non fosse possibile di prevedere la rimozione completa delle strutture obsolete.>



## REGIONE LIGURIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 4977 del 01/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) , questa Soprintendenza, in considerazione del fatto che non sono previsti importanti interventi nell'ambito territoriale di competenza, ribadisce quanto già espresso in merito al precedente piano di sviluppo relativo all'annualità 2021, trasmesso con nota prot. 2962 del 04/04/2022.

In particolare, per quanto concerne i beni culturali e paesaggistici, con riferimento ai livelli di tutela previsti dagli artt. 135, 143-145 del Codice, ricordando che è in corso il tavolo di co-pianificazione finalizzato alla formazione del Piano Paesaggistico Regionale, si ribadisce come, ovunque si determini l'interessamento diretto o la prossimità a beni culturali, nuclei e percorsi storici, aree e beni di rilevanza paesaggistica ai sensi dell'art. 142 e 136 o realizzazioni in prossimità di esse, l'art. 152 del Codice prevede che qualsiasi intervento dovrà essere valutato anche in termini di interazione e/o interferenza visiva con detti beni. Pertanto dovranno essere previsti indicatori che agiscano anche in questo senso.

Per quanto concerne i beni archeologici si ricorda che all'interno della redazione del Piano Paesaggistico Regionale sono in fase di avanzata elaborazione l'identificazione e la definizione delle zone di interesse archeologico di cui alla lett. m) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

Inoltre, si ricorda nuovamente che tra i riferimenti normativi nazionali fondamentale per la tutela dei beni archeologici è l'art. 25 del D.Lgs 50/2016, pertanto in relazione ai siti archeologici non ancora noti, e quindi al connesso rischio archeologico, si sottolinea che gli interventi di nuova infrastrutturazione che vadano ad interessare sedimi non ancora impegnati da infrastrutture/manufatti esistenti, dovranno essere sottoposti a "Verifica preventiva dell'interesse archeologico", ai sensi del succitato articolo.>

## REGIONE LOMBARDIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 12879 del 21/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ..)

Preso atto che, per sua natura, la documentazione pervenuta relativa a quanto in oggetto contiene informazioni di carattere generale che al momento non consentono di valutare gli interventi e le azioni sul territorio, si ritiene opportuno un approfondimento delle valutazioni concernenti gli impatti e le alterazioni previste sul patrimonio architettonico, archeologico e paesaggistico di tutto l'ambito delle province di Bergamo e Brescia.

Premesso che la razionalizzazione delle numerose linee elettriche ad alta tensione esistenti rappresenta una significativa, indubbia, occasione di miglioramento ambientale e paesaggistico per il territorio, si ritiene necessaria un'analisi delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, in modo da poter valutare i possibili impatti degli interventi. All'atto della predisposizione degli elaborati effettivi dovranno quindi essere incluse informazioni esaustive, oltre che descrittive delle opere di mitigazione e/o compensazione previste. Dovranno altresì essere definiti in maniera dettagliata aree di cantiere, traffico dei mezzi, formazione piste di cantiere etc. Riguardo al potenziale impatto sul paesaggio, è necessario considerare la sensibilità dei territori montani e pedemontani, caratterizzati da ambiti boscati e di alta naturalità, spesso ben visibili alle diverse distanze. Fondamentale, ai fini della valutazione di compatibilità paesaggistica, sarà la verifica delle modalità di attuazione degli interventi (nuovo consumo di suolo, modifica dell'assetto e dello stato dei luoghi); le scelte progettuali dovranno garantire la riduzione degli impatti sul paesaggio, minimizzando la visibilità delle opere (con particolare riferimento ai punti di maggior fruizione) e garantire la conservazione dello stato dei siti e dei beni di interesse culturale, storico architettonico e archeologico.



AB X

Si rammenta la necessità che in fase di valutazione preliminare sia effettuata anche un'analisi dei potenziali impatti delle opere previste con il patrimonio archeologico. In particolare, per quanto concerne il territorio di competenza di questa Soprintendenza, si sottolinea come gli interventi di razionalizzazione in programma in Valsabbia ricadano in un'area montana interessata da diffusi e consistenti ritrovamenti archeologici e tracce di frequentazione, dal fondovalle fino alle alte quote. In aggiunta il territorio è caratterizzato da una capillare sentieristica storica e da evidenze collegate alla Grande Guerra.

Pertanto, nell'ambito della progettazione delle opere e degli studi di impatto ambientale relativi alle singole procedure di VIA o ai singoli procedimenti di autorizzazione, possibilmente in fase precedente alla redazione del progetto definitivo, dovranno essere adeguatamente valutati anche i potenziali impatti di tutti gli interventi che comportino scavo e movimento terra, anche di modesta entità, su depositi e stratigrafia archeologica sepolta.

In linea generale si richiama quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità (art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in applicazione dell'art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004), proprio al fine di perseguire - tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale - anche la salvaguardia o la minimizzazione delle potenziali interferenze delle opere con i depositi di interesse archeologico.>

## REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 6082 del 31/05/2022, e la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 6418 del 31/05/2022, osservano quanto segue:

< (... ...)

**Visto** il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

**Esaminato** il Rapporto Preliminare Ambientale, scaricato dal sito [www.terna.it](http://www.terna.it);

**Preso atto** che l'oggetto della VAS riguarda le strategie di sviluppo del PdS 2023 e che quanto già approvato nei Piani precedenti risulterebbe contenuto nei Rapporti di monitoraggio VAS;

**Tenuto conto** della caratterizzazione preliminare del "Patrimonio culturale e paesaggistico" relativo alla Macroarea Adriatica (pag. 47 del Rapporto Preliminare);

**Considerato** che la proposta di Piano dovrà risultare quella maggiormente sostenibile con gli obiettivi della tutela del Patrimonio culturale e paesaggistico;

**Tutto ciò richiamato e premesso**, questa Soprintendenza esprime le seguenti indicazioni per la successiva fase di VAS: Per quanto concerne alla **Tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico**, il Rapporto Ambientale dovrà valutare criteri sulle scelte localizzative in rapporto alla minor interferenza con i Beni storico-culturali e Beni paesaggistici potenzialmente interessati. In considerazione del fatto che il territorio non è omogeneo, forma e grandezza dell'area di studio riferite alle azioni operative dovrebbero variare a seconda della posizione e della morfologia del territorio, soprattutto per quanto riguarda la problematica della visibilità delle opere da strade e edifici vincolati e punti panoramici di pubblico godimento. In generale sarà da privilegiare la localizzazione in aree con buone capacità di mascheramento e assorbimento visivo. La scelta localizzativa deve tenere conto inoltre della fattibilità delle opere di mitigazione e le diverse soluzioni progettuali dovranno essere diversificate in base al valore culturale e paesaggistico dell'area interessata, fermo restando che in corrispondenza dei beni di interesse paesaggistico e architettonico sono da privilegiare linee elettriche di tipo interrato. Si ritiene che la vera importante opera di mitigazione non consista tanto nella compensazione o mitigazione finalizzata a un mascheramento a posteriori dell'intervento bensì nel corretto inserimento paesaggistico in coerenza con le caratteristiche degli ambiti territoriali interessati. Sono quindi da evitare interventi in prossimità o in diretta prospettiva di immobili sottoposti a tutela ai sensi del titolo I della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e interventi che interferiscono con ambiti urbani storicizzati.

Occorrerà quindi porre particolare attenzione alle parti di territorio aventi notevole pregio paesaggistico, naturale e storico-culturale, al fine di escludere localizzazioni con potenziali effetti significativi, preservando pertanto il patrimonio culturale sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Art. 10 - Edifici e manufatti monumentali; Art. 142 - Aree tutelate per legge; Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). Nella



successiva fase di progettazione dovranno essere effettuate approfondite analisi e valutazioni sulla scorta dei vincoli e/o ambiti di tutela definiti dalla Pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale (PPAR, PTC, PRG).

Le azioni di Piano dovranno essere orientate al contenimento del consumo di suolo in linea con gli indirizzi della Convenzione Europea del Paesaggio. Si valuta positivamente l'attenzione posta al riutilizzo delle aree dismesse o in dismissione presenti in nodi robusti della rete per la costruzione di stazioni, accumuli, ecc., oltre che al principio di privilegiare il riutilizzo delle infrastrutture esistenti.

Per quanto attiene alla **tutela del patrimonio archeologico**, esaminato il Rapporto Preliminare Ambientale, redatto ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, al fine di rispondere al dettato dei punti c, d ed f dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (definizione delle caratteristiche culturali delle aree interessate dalle opere in progetto e dell'impatto delle suddette opere sul patrimonio archeologico) e di ottimizzare la coesistenza degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela definiti dai provvedimenti di vincolo, si richiede un approfondimento sugli impatti di tutte attività che modifichino la morfologia dei luoghi rispetto al patrimonio archeologico, tenendo in considerazione non solo le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, ma anche i tracciati della centuriazione e delle strade consolari romane rilevate dal PPAR, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici comunali (PRG) e/o da eventuali Carte archeologiche realizzate.

Si anticipa sin da ora che tutti i lavori, ai sensi della normativa vigente (di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25), dovranno prevedere la redazione di una documentazione archeologica da allegare al progetto di fattibilità, funzionale alla sottoposizione o meno dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.>;

## REGIONE PIEMONTE

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 9050 del 06/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

esaminata la documentazione tecnica presente sul sito indicato;

richiamate le osservazioni già espresse da questo Ufficio per i Piani di Sviluppo delle annualità precedenti, con note prott. n. 1806 del 30/01/2020, n. 5312 del 15/04/2020, n. 7426 del 03/06/2020, n. 7863 del 24/05/2021 e n. 5237 del 01/04/2022;

in riferimento ai driver di sviluppo e alle linee guida individuate per il Piano del 2023 si evidenzia la mancanza di ogni riferimento specifico alla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed archeologici, pur esplicitati tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale dei piani precedenti e se ne richiede pertanto una puntuale integrazione nella stesura del Rapporto Ambientale;

in riferimento alle linee di azione, pur considerato il carattere generico delle stesse e come nessuna delle relative quattro macroaree (tirrenica, adriatica, Sicilia e Sardegna) individuate e analizzate nel Piano di Sviluppo 2023 interessi il territorio di competenza di questo Ente, si richiamano le seguenti osservazioni di carattere generale:

- con riferimento alla tutela paesaggistica, si rammenta che in Piemonte il Piano Paesaggistico Regionale - copianificato con il Ministero scrivente - è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e che per la relativa attuazione è stato emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n. 56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; pertanto per le azioni eventualmente previste sul territorio sarà da considerare e verificare la coerenza in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati - come individuati nella Tavola P3 del Piano Paesaggistico Regionale (d'ora in avanti Ppr) - nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4;
- con riferimento alla tutela monumentale ed ai beni culturali architettonici - per un quadro informativo più completo degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 tramite dichiarazione espressa di interesse - si invita alla consultazione del data-base disponibile sul sito web di questo Istituto all'indirizzo: <https://www.sabap-al.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli> pur rammentando che, per effetto del combinato degli artt. 10-12 del suddetto decreto, sono beni culturali anche "le cose immobili e mobili



appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico", che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non ne sia stata effettuata la verifica di interesse culturale;

- con riferimento alla tutela archeologica, per la corretta individuazione dei siti e delle aree di interesse archeologico presenti sul territorio, si invita a far riferimento alla banca dati, in costante aggiornamento da parte di questo Ufficio, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.raptor.beniculturali.it/mappa.php>. Si raccomanda, inoltre, il puntuale rispetto dei disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico, ricordando che i soggetti titolati, in via esclusiva, a redigere la relazione archeologica acclusa al progetto di fattibilità e ad effettuare la verifica preventiva di cui sopra sono professionisti archeologi in possesso di diploma di laurea e specializzazione o di dottorato di ricerca in archeologia, ovvero i dipartimenti archeologici delle Università.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza nelle successive fasi procedurali.>;

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 7394 del 06/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

esaminata la documentazione tecnica presente sul sito indicato;

richiamate le osservazioni già espresse da questo Ufficio per i Piani di Sviluppo delle annualità precedenti, con note prot. n. 6470 del 10/06/2020, n. 4297 del 20/04/2020, n. 7671 del 14/06/2021, n. 4532 del 8/04/2022;

considerate le azioni operative previste dal PdS 2023, il cui unico intervento proposto nel territorio di competenza di questa Soprintendenza è il potenziamento della rete 132 kW tra Novara e Biella (codice intervento 13-P);

considerata l'attuale indeterminazione della puntuale localizzazione e della consistenza dell'intervento si esprimono le seguenti osservazioni di carattere generale:

- con riferimento alla tutela paesaggistica, si rimanda agli elaborati del Piano paesaggistico regionale (d'ora in avanti Ppr). Si evidenzia che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati - come individuati nella Tavola P3 del Ppr nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4;
- con riferimento alla tutela monumentale ed ai beni culturali architettonici - per un quadro informativo più completo degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 tramite dichiarazione espressa di interesse - si invita alla consultazione del data-base disponibile sul sito web di questo Istituto all'indirizzo: <https://www.sabap-al.beniculturali.it/index.php/attivita/vincoli> pur rammentando che, per effetto del combinato degli artt. 10-12 del suddetto decreto, sono beni culturali anche "le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico", che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non ne sia stata effettuata la verifica di interesse culturale;
- con riferimento alla tutela archeologica, si rappresenta che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento ai siti e alle aree di interesse archeologico già note, per la cui corretta individuazione si può far riferimento alla banca dati, in costante aggiornamento da parte di questo Ufficio, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.raptor.beniculturali.it/mappa.php>.



RB J

*Si raccomanda, inoltre, il puntuale rispetto dei disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.*

*Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza nelle successive fasi procedurali.>;*

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 11272 del 07/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

*esaminata la documentazione tecnica presente sul sito indicato;*

*richiamate le osservazioni già espresse da questo Ufficio per i Piani di Sviluppo delle annualità precedenti, con note prot. n. 1611 del 30/1/2020 e n. 5952 del 14/04/2020;*

*considerate le azioni operative previste dal PdS 2023, il cui unico intervento proposto nel territorio di competenza di questa Soprintendenza consiste nella razionalizzazione della rete 220 e 132 kV della Provincia di Torino;*

*considerata l'attuale indeterminazione della puntuale localizzazione e della consistenza dell'intervento si esprimono le seguenti osservazioni di carattere generale:*

- *con riferimento alla tutela paesaggistica, si rimanda agli elaborati del Piano paesaggistico regionale (d'ora in avanti Ppr). Si evidenzia che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento agli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e alle relative linee di azioni degli ambiti di paesaggio interessati - come individuati nella Tavola P3 del Ppr nonché con la disciplina espressa nelle Norme di Attuazione del Ppr in riferimento ai beni paesaggistici indicati nella Tavola P2 e alle componenti paesaggistiche riconosciute ed individuate nella Tavola P4, segnalando il data-base disponibile sul sito [http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr\\_storymap\\_webapp/](http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/);*
- *con riferimento alla tutela architettonica, per un quadro informativo più completo degli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 s.m.i. si invita a consultare il data-base disponibile sul sito web di questo Istituto all'indirizzo: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/index.php/vincoli> sezione "banca dati tutela patrimonio architettonico" per conoscere i provvedimenti di tutela espressi. Si rammenta inoltre che sono sottoposti a tutela "ope legis" per effetto del combinato disposto degli artt. 10-12 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i. anche le cose immobili e mobili appartenenti allo stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale;*
- *con riferimento alla tutela archeologica, si rappresenta che nello sviluppo progettuale dell'intervento sarà da considerare e verificare la coerenza dell'azione in riferimento ai siti di interesse archeologico già noti e al potenziale archeologico delle restanti aree, raccomandando il puntuale rispetto dei disposti dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito al procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico.*

*Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza nelle successive fasi procedurali.>;*

## **REGIONE PUGLIA**

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 6353 del 03/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) questa Soprintendenza (... ...) ha verificato che il territorio di propria competenza non ricade nelle Macroaree di intervento previste.>;



AB X

La **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 4257 del 08/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

1. *si ritiene nel complesso esaustiva, tenuto conto del carattere di documento di indirizzo strategico del Piano in esame, l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del Piano medesimo e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, ma si ritiene altrettanto necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del Piano in oggetto con i Piani di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano, attualmente in fase di consultazione per le VAS: "Area Marittima: Tirreno e Mediterraneo Occidentale" [ID VIP: 7956], "Area Marittima: Adriatico" [ID VIP: 7953] e "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID VIP: 7954]. Tenendo conto che nel "Rapporto preliminare di scoping" dei Piani è riportato che "la finalità del Piano di gestione dello spazio marittimo è quella di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro sub-aree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni. [...] Il Piano di gestione dello spazio marittimo è stato configurato dal diritto interno di recepimento della direttiva come Piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani e programmi capaci di avere effetti sul suo medesimo ambito applicativo - non solo quelli aventi ad oggetto le acque marine, ma anche quelli concernenti attività terrestri che possono avere effetti sulle acque marine - rispondendo agli obiettivi per la pianificazione dello spazio marittimo nazionale posti dalla direttiva 89/2014/UE: dotarsi di un Piano intersettoriale capace di coordinare diverse politiche attraverso un unico atto di gestione, che acquisisce il carattere di "Piano integrato" e di "Piano globale", idoneo ad identificare i diversi usi dello spazio marittimo. [...] Il carattere sovraordinato del Piano e la sua prevalenza rispetto agli altri atti pianificatori e programmatori, non comporta che questi ultimi vengano meno, ma che debbano essere in sede di prima applicazione "inglobati" nel nuovo Piano, ed eventualmente modificati per garantirne l'armonizzazione, in seguito all'approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo dovranno essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni in esso contenute. Il Piano non sarà, quindi, derogabile da piani o programmi o da singoli provvedimenti amministrativi, essendo così idoneo a garantire chiarezza e certezza giuridica degli usi dello spazio marittimo per gli operatori economici, attraverso il coordinamento di diversi atti amministrativi di regolazione di attività che si svolgano in mare o che siano comunque capaci di avere un impatto sullo spazio marittimo."*

*Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.*

2. *si ritiene necessario che nel Rapporto Ambientale e per le successive fasi del Piano in oggetto, ai fini della valutazione delle possibili interferenze con il patrimonio culturale subacqueo e della salvaguardia sia dei giacimenti sommersi sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, si debba integrare ed esplicitare:*

- a. *la rappresentazione e l'interpretazione sia dei vincoli paesaggistici e culturali sia dei contesti sottomarini esistenti, considerati e recepiti i dati presenti in:*

- *Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it>);*
- *Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);*
- *SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (<http://sitap.beniculturali.it>);*



- RAPTOR - Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (<https://www.raptor.beniculturali.it/>);
- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Piani Paesaggistici Regionali e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;
- nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

**b.** *l'applicazione della verifica preventiva dell'impatto archeologico, ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, non solo per le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture ma anche tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, tra cui i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché quelli che interessano eventuali fiumi, canali, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano in oggetto.*

*Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del già citato c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.*

*Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., presenti nelle banche dati e/o archivi già indicati al precedente punto 2, lettera a.*

*Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:*

- *prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite e interpretate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;*
- *considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti e/o programmi, in particolare rinnovabili off-shore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata dai progetti di questo Piano o ad essa contigua.*

*Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere del Piano in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009.*

*Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022), recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50".*



AB \*

La documentazione scientifica dovrà essere corredata oltre che da esaustiva documentazione fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; dovrà presentare altresì un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri;

- c. la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, si debba fondare necessariamente su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico. Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc., durante la fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste.
3. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal Piano.
- Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il Rapporto Ambientale e per le successive fasi attuative del Piano, si dovrà prevedere:
- a. l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel Piano;
  - b. la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare interessati dal Piano;
  - c. un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili al patrimonio culturale, in particolare subacqueo, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:

- a. stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del Piano;
- b. numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connesi alle fasi attuative del Piano;
- c. numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del Piano.



4. *si ritiene esaustivo l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti in questa consultazione preliminare.*

*Si fa presente fin da ora, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente - ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale - i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto/i progetti e/o le modalità di realizzazione delle opere del Piano in oggetto, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.>;*

#### **REGIONE SICILIA**

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 13879 del 20/07/2022, osserva quanto segue:

*< (... ...) si prende atto del Rapporto Preliminare trasmesso e si resta in attesa di esprimere le proprie valutazioni alla presentazione dei progetti relativi delle opere previste.*

*Si segnala, tuttavia, che la definizione delle aree archeologiche della provincia di Palermo non corrisponde graficamente a quanto attestato agli atti d'ufficio.*

*Tanto si doveva per quanto di competenza.>;*

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 8206 del 19/05/2022, osserva quanto segue:

*< Con riferimento alla nota in oggetto e all'istanza che si riscontra, esaminata la documentazione contenuta nel Rapporto Preliminare del PdS 2023, questo Ente comunica di non avere nulla da aggiungere né osservazioni da fare nel merito.*

*Tuttavia, facendo seguito alle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvate con Decreto Assessoriale n. 6080 del 21/05/1999, si fa presente che il territorio della provincia di Messina è interessato dal Piano Ambito 9 e dal Piano Ambito 8, quest'ultimo ancora in fase di preparazione. In particolare, con Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 090 del 23/10/2019, è stata disposta l'adozione della proposta di Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, così come approvato con D.A. n. 6682 del 29/12/2016 e con le modifiche di cui al verbale del 17/09/2019 dell'Osservatorio regionale per la qualità del Paesaggio.*

*Pertanto i suddetti Piani possono essere considerati come ulteriori strumenti conoscitivi utili alla raccolta dei dati finalizzati ad individuare eventuali criticità ambientali ricadenti sui territori interessati dalle azioni e dagli interventi del Piano di Sviluppo.>;*

La **Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 5405 del 19/07/2022, osserva quanto segue:

*< (... ...)*

*TENUTO CONTO, tra l'altro, che il processo di elaborazione del "Piano di Sviluppo 2023" si orienta verso la pianificazione di nuovi interventi che consentiranno di conseguire valori superiori di NTC (net transfer capacity) per abilitare la transizione ecologica, rispetto ai precedenti PdS, in modo da ottenere quindi una maggiore capacità di trasporto con ulteriore efficienza sui costi di investimento rispetto al passato. Nello stesso tempo, adotta nuovi driver di pianificazione, che prevedono la possibilità di convertire linee AC in DC, il riutilizzo di asset esistenti o previsionali, inclusa la possibilità di valutare le potenzialità di utilizzo di aree poste in siti di centrali elettriche dismesse o in dismissione, prospettando l'utilizzo di soluzioni tecniche di elevata innovazione per la Rete Italiana, ed individua le*



macroaree interessate dalla principale dorsale da sud verso nord coprendo per intero anche il territorio siciliano con la "Macroarea Sicilia";

TENUTO CONTO delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n. 6080 del 21/05/1999, e l'atto di indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n. 5820 del 08/05/2002, che articolano il territorio della Regione Siciliana in ambiti territoriali che definiscono obiettivi generali, da attuare con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti:

- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e criticità;
- valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni;

VISTO il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 1858 del 02.07.2015 di Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 "Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo, Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie), Area delle colline della Sicilia centro-meridionale, Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina, Area delle colline dell'ennese, Area delle pianure costiere di Licata e Gela"- dei territori dei comuni di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba, ricadenti nella Provincia di Caltanissetta, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 31 del 31/07/2015;

CONSIDERATO che il piano paesaggistico per il perseguimento degli obiettivi promuove forme di sviluppo sostenibile volte a conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale; conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale;

VISTE le norme di attuazione del piano paesaggistico ed in particolare l'art. 20 "Articolazione delle norme", che (... ..) definisce sia le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dallo stesso piano paesaggistico, sia le aree in cui il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre in tutti i processi di trasformazione del territorio in quanto beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice;

VISTO il D.A. n. 063/GAB del 12/06/2019 pubblicato sulla G.U.R.S. del 28/06/2019 parte I n. 30 con la quale vengono integrate le norme per componenti dei Piani Paesaggistici approvati ricadenti nelle provincie di Caltanissetta, Messina, Ragusa e Siracusa che ulteriormente prescrive: [...] "All' interno delle aree di cui all'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua, individuate nel successivo Titolo III con livello di tutela 1 e 2, non sono consentiti interventi edificatori e nuove previsioni urbanistiche in assenza di autorizzazione del Genio Civile competente per l'assetto idrogeologico sulla base delle indicazioni contenute nel P.A.I. dei territori interessati. Su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142 lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale - consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio".

Tutto ciò richiamato e premesso, visto il livello di approfondimento dell'attuale Piano di Sviluppo che non consente l'espressione di un parere, questa Soprintendenza, affinché lo stesso Piano di Sviluppo per l'annualità 2023 possa indirizzare azioni e misure sostenibili sotto il profilo della tutela architettonica, paesaggistica ed archeologica, ritiene opportuno fornire le seguenti osservazioni e valutazioni.

Si condividono i principi innovativi che Terna SpA ha già delineato; tuttavia il PdS dovrà tenere conto, come riferimento prioritario, delle prescrizioni e degli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nelle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, con particolare attenzione a quanto novellato, anche, dall'art. 44: "Definizione, del titolo V: Interventi di



rilevante trasformazione del paesaggio", che definisce i progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio tra i quali gli "impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici". Nella progettazione di tali impianti tecnologici si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio per cui " ... Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti inclusi antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Vanno esclusi i siti di elevata vulnerabilità percettiva quali le singolarità geolitologiche e geomorfologiche, i crinali, le cime isolate, i timponi, ecc. e comunque le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art. 20 della presente normativa. La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice."

Non sono da considerarsi interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa. Le opere pubbliche che si configurino come interventi di manutenzione, adeguamento, ammodernamento di opere esistenti, nonché quelle che rivestano precipuo e documentato interesse per la pubblica incolumità ed il presidio idrogeologico, fatto salvo quanto precede, saranno soggette a valutazione di compatibilità paesaggistico ambientale e saranno soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. indipendentemente dalla loro inclusione all'interno delle aree di cui all'art. 20 delle norme di attuazione.

Nello specifico della tutela paesaggistica tali interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, dovranno essere accompagnati dallo studio di compatibilità paesaggistico-ambientale e dalla relazione paesaggistica prevista dal Decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Caltanissetta, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.

Nello specifico della tutela archeologica si dovranno tenere in considerazione le aree di rischio archeologico riconosciute e non e pertanto si osserva che i successivi livelli di progettazione del PdS dovranno essere soggetti alla disciplina di cui all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alla verifica dell'interesse archeologico che dovrà contenere tutte le indicazioni previste dallo stesso articolo nonché quelli derivanti da un'attenta analisi autoptica sul terreno.

Per quanto sopra si ritiene opportuno nelle successive fasi di progettazione acquisire analisi di maggiore dettaglio con approfondimenti sulla base di valutazioni derivanti dal piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta e dalle valutazioni delle carte del potenziale archeologico da elaborare ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.>;

## REGIONE TOSCANA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 14202 del 30/05/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Preso atto di quanto illustrato nel Rapporto Preliminare Ambientale (RPA), con particolare riferimento all'enunciazione dei possibili driver di sviluppo del PdS2023 (pag. 35), delle linee guida del piano (pag. 36), delle linee di azione (pag. 38) e degli obiettivi strategici di piano, come meglio sintetizzati nel quadro strategico preliminare (pag. 41);

Considerato che nel RPA vengono individuate tre macroaree e che il territorio di competenza della Scrivente ricade nella **macroarea Tirrenica**, di cui viene fornita una caratterizzazione ambientale preliminare (pagg. 45-46). Dalle cartografie prodotte nel RPA (pagg. 142-143), seppur di vasta scala, si evince come il territorio di competenza sia particolarmente denso di immobili e aree tutelate ai sensi della parte II e III del D. Lgs. 42/04;



*Visti i criteri che vengono illustrati per valutare gli effetti ambientali delle future azioni operative;*

*Considerato che nel presente RPA non vengono definite particolari scelte localizzative né si quantificano o si qualificano le azioni operative che potrebbero interessare il territorio di competenza della Scrivente;*

*Rilevato che le linee di azione che prevedono interventi infrastrutturali e impiantistici, anche di produzione da fonti rinnovabili, possono produrre effetti (positivi o negativi) che incidono sul paesaggio e sul patrimonio culturale (beni architettonici, archeologici e paesaggistici) diffusamente presenti sul territorio;*

*Si rappresenta quanto segue:*

*sulla base dei contenuti del RPA non è possibile formulare puntuali osservazioni e valutazioni più di quanto di seguito esposto. Pertanto, si richiede che nel successivo Rapporto Ambientale vengano indicate, qualora disponibili, le prime ipotesi localizzative e vengano fornite maggiori informazioni, almeno di tipo qualitativo se non anche di tipo quantitativo, circa le azioni operative previste. In alternativa, ci si riserva di esprimere ulteriori valutazioni nel merito degli interventi nelle successive fasi procedurali e progettuali, eventualmente di competenza.*

*Alla luce della genericità dei contenuti del RPA per il PdS2023 si rimanda a quanto questa Soprintendenza ha già osservato nella fase di consultazione sul RPA per il PdS2021 con **nota n. 8439 del 01/04/2022** (... ..), e **si raccomanda di tenere conto dei criteri generali ivi illustrati** per redigere il futuro rapporto ambientale, con particolare riferimento ai seguenti contenuti:*

*a) **AREE DI STUDIO E QUADRO CONOSCITIVO**: al fine di meglio caratterizzare le aree di studio nell'ambito del territorio di competenza, si raccomanda di fornire un esaustivo quadro conoscitivo che rappresenti, anche con adeguati supporti cartografici, la situazione vincolistica in essere:*

- *aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs. 42/04;*
- *aree tutelate per legge ex art. 142 del D.Lgs. 42/04;*
- *beni architettonici, archeologici e paleontologici tutelati ex art. 10 del D.Lgs. 42/04;*
- *immobili presuntivamente culturali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/04;*
- *aree sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/04;*
- *siti Unesco.*

***Si segnala che l'elenco dei siti Unesco della macroarea Tirrenica (pag. 144) deve essere integrato con le Ville e i Giardini Medicei.***

*Per quanto riguarda il territorio regionale toscano, si suggerisce altresì di implementare il quadro conoscitivo e la caratterizzazione del territorio anche sulla base delle cartografie del PIT-PPR, con particolare riferimento ai seguenti elaborati di piano contenuti nella scheda d'ambito di riferimento:*

- *descrizione interpretativa — i caratteri del paesaggio;*
- *le invarianti strutturali: i sistemi morfogenetici, la rete ecologica, il territorio urbanizzato, i morfotipi rurali e le relative interpretazioni di sintesi.*

*Si ritiene inoltre opportuno che nel QC si tenga conto delle zone di potenziale archeologico definite dai piani comunali di governo del territorio.*

*b) **VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ TERRITORIALI**, con particolare riguardo per quelli pertinenti al patrimonio naturale e culturale (architettonico, archeologico e paesaggistico) presente sul territorio di competenza, da condurre sulla base di una coerente ed esaustiva caratterizzazione territoriale.*

*Si raccomanda di tenere in debito conto la valutazione degli impatti di tipo percettivo e visuale, considerando che i belvedere/punti panoramici e i percorsi della viabilità storica sono elementi del paesaggio particolarmente sensibili e sono oggetto di precise disposizioni di tutela nel PIT-PPR della Toscana.*



c) VALUTAZIONE COERENZA INTERNA, da effettuare sulla base di quanto verrà dettagliato in merito alla definizione, alla localizzazione degli interventi e alla caratterizzazione ambientale del territorio specificatamente interessato da questi;

d) VALUTAZIONE COERENZA ESTERNA con particolare riferimento al PIT-PPR vigente sul territorio di competenza della Scrivente.

Si sottolinea che nel successivo Rapporto Ambientale andranno specificate le valutazioni di coerenza - mediante quadro sinottico o matrice - rispetto ai seguenti contenuti specifici del piano citato:

- disciplina generale del PIT-PPR;
- i contenuti della Scheda d'Ambito di Paesaggio;
- disciplina dei beni paesaggistici ex art. 142 del D.Lgs. 42/04 di cui all'Elaborato 8B;
- disciplina di ciascuna Scheda di Vincolo delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D.Lgs. 42/04.

Si richiede inoltre di estendere le valutazioni di coerenza esterna anche alle previsioni dei Piani comunali e intercomunali nel territorio eventualmente interessato dalle previsioni di piano.

e) ANALISI DELLE ALTERNATIVE: il successivo RA dovrà compiutamente illustrare l'analisi delle alternative di piano (in termini localizzativi e di azioni operative) e delle scelte che conducono al raggiungimento degli obiettivi di tutela del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico.

f) MISURE DI MITIGAZIONE: è opportuno che già il successivo RA illustri con apposito documento/elaborato le misure di mitigazione previste per ridurre gli impatti negativi attesi dall'attuazione del Piano sul patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tenuto conto delle peculiarità dell'area di studio e del complesso della situazione vincolistica in essere, degli indicatori di sostenibilità e del raggiungimento degli obiettivi correlati.>

## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

L'Agenda provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore qualità ambientale della Provincia Autonoma di Trento, con parere endoprocedimentale di competenza, pubblicato sul sito web del MiTE in data 03/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

Premesso che la Provincia di Trento partecipa ai processi di VAS di competenza nazionale avvalendosi dello scrivente Settore che cura l'acquisizione e il coordinamento delle osservazioni formulate dalle diverse Strutture provinciali, si informa che nell'ambito della consultazione in oggetto si sono espressi i seguenti soggetti:

- Servizio Gestione strade (prot. n. 322650 di data 11 maggio 2022);
- Servizio Industria, ricerca e minerario (prot. n. 357513 del 25 maggio 2022);
- Dipartimento infrastrutture (prot. n. 361689 del 27 maggio 2022);
- Soprintendenza per i beni culturali (prot. n. 361966 del 27 maggio 2022).

Dalla documentazione depositata emerge che, in generale, il Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da predisporre ogni due anni, deve individuare le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti da realizzare nel triennio successivo, in coerenza con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Il PdS si propone quindi come il principale documento programmatico di riferimento per il settore elettrico nazionale, puntando a fornire una visione prospettica il più possibile chiara e completa degli scenari e delle linee di sviluppo prioritarie, coerentemente con le politiche energetiche e le strategie di sviluppo definite in ambito europeo e



nazionale.

*In particolare si osserva che, in analogia ai contenuti dei PdS redatti nelle ultime annate, le azioni di sviluppo per il PdS 2023 si distinguono in azioni gestionali, ossia politiche di gestione della rete e attività di carattere immateriale, e azioni operative che invece intervengono direttamente e fisicamente sulla rete e possono quindi generare effetti ambientali significativi.*

*Ciò premesso si rileva che allo stato attuale non sono ancora state individuate nel dettaglio le azioni operative che saranno proposte nel PdS 2023: questa prima fase di studio vede infatti individuate e analizzate le macroaree interessate dalle principali dorsali da sud verso nord (macroarea Tirrenica, Adriatica, Sicilia, Sardegna) e propone gli argomenti che saranno sviluppati nel Rapporto ambientale attraverso la descrizione delle metodologie di analisi e valutazione, senza entrare nel merito della localizzazione degli interventi.*

*Posto che le aree interessate dalla programmazione non ricomprendono il territorio trentino, non si esprimono particolari osservazioni ma si rinvia alle successive fasi di consultazione per eventuali contributi, in particolar modo qualora fossero individuati interventi operativi interessanti la Provincia di Trento o con effetti ambientali sul relativo territorio.*

*Si coglie tuttavia l'occasione per richiedere di prevedere e valutare nel Rapporto ambientale, qualora venissero individuate nuove realizzazioni sul territorio trentino, la possibilità di posa o predisposizione di nuove linee in cavo interrato contestualmente ad altre infrastrutture, quali ad esempio collettori fognari o altre opere, allo scopo di ottimizzare i costi, ridurre gli impatti dei cantieri e incentivarne la realizzazione. Si auspica peraltro che Terna SpA possa tenere in considerazione tale indicazione anche in relazione alle nuove opere già previste dai Piani di Sviluppo precedenti.>*

## **OSSERVAZIONI DI ALTRI SOGGETTI**

### **REGIONE BASILICATA**

**L'Ente Parco Nazionale del Pollino – Area Pianificazione e sviluppo socio-economico**, con parere endoprocedimentale di competenza, pubblicato sul sito web del MiTE in data 07/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...)

*In coerenza con quanto disposto nell'allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi. al fine di completare le informazioni sui possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano e definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, effettuata l'istruttoria dei contenuti del Rapporto Ambientale preliminare, si osserva quanto segue: (... ...)*

- *Nell'ambito della caratterizzazione ambientale e dell'analisi effetti ambientali ai sensi dell'art. 13 co. 4 del D.Lgs. 152/06 e smi. ed in particolare alle lettere d), f) ed i) dell'allegato VI: (... ...)*
  - o *Inserimento soprattutto in contesti paesaggistici e naturalistici di pregio quali Parchi e riserve, siti della rete natura 2000, di elementi di analisi relativi alla presenza di ulteriori impianti esistenti (sia bassa che alta e media tensione e tipologie costruttive degli impianti) e se non esistenti comunque previsti dai precedenti strumenti di programmazione ai fini del calcolo degli effetti secondari, cumulativi, sinergici (lettera f allegato VI): se da un lato infatti può risultare coerente la scelta preferenziale di utilizzo corridoi infrastrutturali già esistenti, dall'altro ciò può indurre fattori di pressione ulteriori, particolarmente critici in contesti paesaggistici ed ambientali di pregio;*
  - o *Inserire elementi di valutazione degli impatti di tipo visuale e percettivo, quali punti di belvedere e rete sentieristica esistente;*
  - o *Quantificazione del territorio occupato dagli interventi eventualmente interessato dalla presenza di elementi del patrimonio ambientale di pregio quali Parchi, Riserve, Siti Natura 2000 e Siti Unesco. (... ...)>;*



AB J

## REGIONE LOMBARDIA

Il **Parco regionale Agricolo Sud Milano**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. Z1.2022.0026818 del 19/05/2022, osserva quanto segue:

< Il **Parco regionale Agricolo Sud Milano**, in quanto bene paesaggistico, è sottoposto a tutela sulla base dei principi e della disciplina contenuti nel d.lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", art. 142, lettera f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi".

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ora confluita nel "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", l.r. 16/07/2007, n. 16, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato "Parco Agricolo Sud Milano", ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".

In base all'art. 157 della l.r. 16/07/2007, n. 16 le finalità del Parco Agricolo Sud Milano sono la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché la fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con d.g.r. 7/818 del 03/08/2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. 86/83. Il P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano persegue l'obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria, dell'ambiente naturale nonché di salvaguardia dell'attività agricola e del paesaggio del Parco.

In rapporto agli obiettivi istitutivi richiamati, di tutela e valorizzazione dell'attività agricola, dell'ambiente e della fruizione, il P.T.C. del Parco è oggetto di una suddivisione generale in "territori" cui lo stesso Piano sovrappone "ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche" ed "elementi puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale".

Tali elementi di tutela, in quanto testimonianza dell'antica organizzazione dell'agricoltura dei territori del Parco Agricolo Sud Milano, devono essere salvaguardati nella loro consistenza e caratterizzazione complessiva anche in relazione al contesto entro il quale sono collocati, evitando che nuovi interventi comportino lo snaturamento degli elementi e dell'ambito nel quale sono inseriti.

A seguito della valutazione generale dei potenziali impatti generati dalle azioni di Piano, il Rapporto preliminare, al par. 7.2.8 definisce le principali misure finalizzate a ridurre e mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano.

Di seguito si richiamo le principali misure mitigative individuate: "interventi di ripristino ambientale naturalistico in aree protette e/o di pregio paesaggistico" (es. Parchi regionali, ecc.); "interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale"; "ripristino, incremento e miglioramento di fasce ripariali"; "rimboschimenti"; "ricostituzione di zone umide"; "realizzazione di fontanili, muretti a secco o altri manufatti dell'agricoltura tradizionale, con funzioni ecologiche di connettività"; "programmi di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento ai comportamenti dell'avifauna"; "interventi per favorire la nidificazione dell'avifauna", "sviluppo di servizi e strutture per stimolare il turismo naturalistico".

**A questo proposito il parco regionale Parco Agricolo Sud Milano richiede di integrare tali misure mitigative, con particolare riferimento agli "interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale" individuando opere orientate alla valorizzazione, con incremento della biodiversità, delle aree agricole, attraverso interventi di incremento della naturalità con la creazione di fasce boscate e siepi in corrispondenza dell'orditura del tessuto rurale, ridisegnando una maglia che, attraverso la messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone, sia in grado di mitigare gli impatti determinati dalle infrastrutture elettriche.**

La salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali rappresentano le principali finalità istitutive del Parco regionale declinate nell'apparato normativo del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco che qualifica le attività agricole quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione dello stesso Parco. I territori agricoli tutelati devono essere conservati nella loro integrità e



*compattezza, favorendone l'accorpamento, il consolidamento ed evitando che interventi per nuove infrastrutture e impianti tecnologici, comportino non solo la loro riduzione ma anche la frammentazione e la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole.*

*La salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole produttive assumono un ruolo fondamentale per il sostentamento della rete ecologica e per il potenziamento degli ambiti caratterizzati da un più alto grado di naturalità. L'importanza, quindi, di mantenere l'integrità e di promuovere la valorizzazione delle aree agricole produttive poste a contorno dei siti di valore naturalistico, discende dalla necessità di garantire le connessioni ecologiche dei siti stessi con le aree circostanti, scongiurandone l'isolamento che condurrebbe ad un impoverimento degli habitat e delle specie presenti.*

*Il Parco Agricolo Sud Milano si riserva di esprimere ulteriori osservazioni di merito, nelle successive fasi del procedimento di V.A.S., una volta definito il Rapporto Ambientale.>;*

## **REGIONE PUGLIA**

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia, con parere endoprocedimentale di competenza, pubblicato sul sito web del MiTE in data 10/06/2022 osserva quanto segue:

< (... ...)

### **Osservazioni conclusive**

1. *In linea generale si ritiene che non essendo stati delineati gli specifici interventi e azioni di Piano sul territorio, il RPA restituisca poche informazioni utili a formulare osservazioni finalizzate a definire il livello di dettaglio di alcuni contenuti da presentare nel prossimo RA, anche per stimare i potenziali impatti ambientali sul territorio e suggerire azioni correttive.*

(... ...)

4. *Nell'analisi del monitoraggio non sono stati mostrati i risultati di alcuni indicatori "di promozione":*

- Ist06 - Promozione dei corridoi infrastrutturali preferenziali;
- Ist12 - Preferenza per le aree con buone capacità di mascheramento;
- Ist13 - Preferenza per le aree naturali con buone capacità di assorbimento visivo;
- Ist14 - Preferenza per le aree abitative con buone capacità di assorbimento visivo.

*Riprendendo i risultati degli indicatori Ist12, Ist13 e Ist14 per i precedenti PdS, essi hanno spesso registrato valori bassi e in molti casi pari a 0,00 negli interventi che hanno interessato la regione Puglia, così come in altri territori. La presenza di aree dalla morfologia del terreno prevalentemente pianeggiante, non favoriscono l'assorbimento visivo delle future opere, pertanto, dovrebbero essere indicate nel RA quali saranno gli accorgimenti e/o soluzioni volti a mascherare la presenza dell'infrastruttura e/o le strategie per il contenimento e/o mitigazione degli effetti ambientali sia in ambiente marino che terrestre. (... ...)>.*

## **REGIONE UMBRIA**

Il Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Terni, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 7190 del 09/06/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) preso atto che dalla documentazione resa disponibile in formato digitale ai link: <http://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/valutazioneambientalestrategicadelpianodisviluppo.aspx>, non è possibile risalire agli ambiti territoriali della Provincia di Terni interessati dagli interventi;

a supporto della successiva fase progettuale si rimanda comunque alla consultazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e delle schede normative delle Unità di Paesaggio interessate dalle opere, disponibili al seguente link:

[cms.provincia.terna.it/on-line/Home/Itterritorio/Urbanistica/PianoTerritoriale/GuidaaglielaboratidelPTCP/docCatIndicidelPTCP.1737.1.50.1.1.html](http://cms.provincia.terna.it/on-line/Home/Itterritorio/Urbanistica/PianoTerritoriale/GuidaaglielaboratidelPTCP/docCatIndicidelPTCP.1737.1.50.1.1.html).

Si fa presente che eventuali nuovi tracciati su cavo aereo devono essere studiati in modo da non creare interferenze con gli elementi caratterizzanti le Unità di Paesaggio e che ad un'eventuale dismissione di tracciati esistenti deve seguire lo smantellamento del tracciato che va in disuso.>.

Il **SERVIZIO V - Tutela del Paesaggio di questa Direzione Generale**, valutato il Rapporto ambientale preliminare e gli ulteriori documenti ad esso allegati, preso atto di tutte le osservazioni sopracitate, anche a carattere più puntuale e specifico, basate su differenti contesti territoriali, che andranno comunque recepite in sede di redazione del Piano e del Rapporto Ambientale ai fini della consultazione pubblica di VAS, formula le seguenti ulteriori osservazioni e considerazioni a carattere più generale:

- tra i soggetti con competenze ambientali a cui andrà notificato l'avvio della consultazione pubblica in VAS, oltre a questa Direzione Generale - **Servizio V Tutela del Paesaggio** ([dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)), **Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio archeologico** ([dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)), **Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** ([dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)) e agli **Uffici Territoriali del MiC**, i cui indirizzi PEC sono reperibili sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.beniculturali.it/organiperiferici-del-ministero>, andranno altresì considerate le **omologhe strutture del Paesaggio e Beni culturali della Regione Siciliana, della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano**, in quanto il MiC non dispone di proprie strutture periferiche su questi ambiti amministrativi a statuto speciale;
- per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica - sia di eventuali censimenti, a scala regionale, dei siti non idonei alla realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.), oltre che delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
  - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
  - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
  - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
  - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
  - SIGEC - Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
  - OPEN DATA MiC - piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>
  - WebGis RAPTOR - geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: [www.raptor.beniculturali.it](http://www.raptor.beniculturali.it)
- per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.**:
  - art. 7 bis - Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
  - art. 10 - Beni Culturali;
  - art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
  - art. 45, 46 e 47 - Altre forme di protezione - Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
  - art. 94 - Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
  - art. 134 - Beni Paesaggistici;
  - art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);



AB \*

- art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
  - art. 143, comma 1, lett. e) – aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
  - art. 143, comma 1, lett. g) – zone di riqualificazione paesaggistica;
  - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
- nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito elencate:
- A) la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord.* n. 87 dell’11 aprile 1958);
  - B) la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
  - C) la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall’Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord.* n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
  - D) la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
  - E) la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord.* n. 49 del 24 febbraio 1976);
  - F) la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l’arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall’Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff.* n. 129 del 13 maggio 1977);
  - G) la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
  - H) la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
  - I) la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
  - J) la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
  - K) la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
  - L) la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall’Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.
  - M) la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
  - N) la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).




RB X

- per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la **coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali**, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico;
- il **piano di monitoraggio VAS** dovrà essere adeguatamente strutturato ed esplicitato nel rapporto ambientale e dovrà prevedere tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting degli esiti del monitoraggio stesso (si propone la periodicità annuale).  
Si aggiunga anche la possibilità di prendere in considerazione gli Indicatori BES Istat 9, riferiti al paesaggio e al patrimonio culturale, che potranno risultare utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto. Per un maggiore approfondimento si rimanda al documento consultabile al link: [https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES\\_2021.pdf](https://www.istat.it/it/files//2022/04/BES_2021.pdf).

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario di "policy" del presente Piano, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche, previste e implementate dal Piano stesso, avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni culturali tutelati.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
U.O. Amm.va Tutela e VAS  
Riccardo Brugnoli



Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA

